

Supponiamo il caso d'un medico (si tratta di casi che accadono più spesso di quel che si creda), sperduto in fondo ad un villaggio, che sia accusato di procurato aborto, d'aver trascurato un ammalato, d'averne procurato comunque la morte; ebbene, si tratta di un professionista che, per tale accusa, viene a perdere completamente la sua clientela, il suo onore; ma, perchè è medico, gli si dice: voi non siete un nullatenente. Ed allora, a meno che non provi di stendere la mano, costui non potrà avere nessun diritto al risarcimento, per la condanna ingiusta che l'avesse colpito.

Lo stesso dicasi del piccolo commerciante che trovasi in una condizione non meno penosa del bracciante, del lavoratore che, a calcoli fatti, per le tasse che non paga e per tante altre considerazioni, può trovarsi talvolta anzi in condizioni migliori.

Invito pertanto l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, che so essere, sotto ogni rapporto, persone superiori, a tener conto di queste osservazioni. Stiamo per introdurre nel codice di procedura penale un principio di alta giustizia; principio che è una figliolanza diretta di quell'alta responsabilità che deve avere uno Stato libero quando amministra la giustizia e quando la fa amministrare dai propri funzionari. Noi abbiamo colmato una lacuna del nostro codice, lacuna deplorata e che troppo a lungo si è lasciata sussistere, ma mentre facciamo una legge di giustizia, mentre stiamo votando delle disposizioni che, facendo parte di un *corpus juris*, quale è un codice, per lunghe decine di anni non subiranno forse nessun mutamento, facciamo in modo che i principi della giustizia e del diritto vengano rispettati in modo completo.

Io non mi dilungo oltre: i concetti che intendevo di esporre l'ho già espressi chiaramente e termino col ricordare che Molè e Portalis scrivevano che il più sacro dei doveri è il rispetto dovuto agli interessi dell'innocente ingiustamente colpito dalla severità delle leggi.

Io mi auguro che la Camera italiana esprima all'onorevole ministro ed al relatore, che essa si ripromette da loro che la nostra legislazione, che la nostra procedura penale, sia ispirata almeno a quei concetti che ispiravano oltre mezzo secolo fa due dei più grandi giuristi della Francia. Facciamo in modo che non solo non siamo stazionari, ma andiamo sempre avanti sulla via del rispetto della giustizia e del diritto, sulla via del bene. (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha ceduto il suo turno all'onorevole Dello Sbarba il quale ha presentato questi due ordini del giorno, il primo dei quali firmato anche dall'onorevole Canepa:

« La Camera, considerando che il codice di procedura penale deve garantire anche i più umili, invita la Commissione di coordinamento ad accogliere tutti i voti manifestati per la semplificazione dei giudizi, ed il ministro a presentare sollecitamente un disegno di legge che disciplini come funzione sociale la difesa del povero, lasciando a ciascuno la scelta del proprio patrono e compensandone l'opera, secondo una tabella da stabilirsi, a spese dell'erario, salvo rivalsa verso i legalmente obbligati ».

« La Camera esprime il voto che nel nuovo codice di procedura penale sia razionalmente modificata la competenza dei giurati e dei pretori, la procedura degli appelli, del decreto penale e della rinuncia al dibattimento penale, del giudizio contumaciale e di revisione, nonché le forme sostitutive e complementari di esecuzione ».

Domando se questi ordini del giorno siano appoggiati.

(*Sono appoggiati*).

Essendo appoggiati, l'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di svolgerli.

DELLO SBARRA. Onorevoli colleghi, l'ora che incalza, mi persuade ad una brevità anche maggiore di quella che io mi era proposta nello svolgimento dei miei ordini del giorno. D'altronde questi sono di per sé stessi abbastanza chiari; mi sarà quindi sufficiente accennarne le ragioni fondamentali, perchè, possano trovare nella Camera il consentimento che mi auguro.

Pur io mi unirò al coro delle lodi che hanno salutato il progetto del codice di procedura penale che sta ora dinanzi a noi; in esso sono disposizioni rimarchevoli, che colmano lacune vivamente lamentate e tolgono di mezzo inconvenienti divenuti ormai intollerabili.

Io non guarderò questo codice di procedura penale con l'occhio dell'avvocato, ma mi limiterò ad esaminarlo in quelle disposizioni, che più interessano la grande moltitudine di coloro che, diseredati dalla fortuna, appaiono più direttamente bisognosi del soccorso del legislatore.

Anzitutto dirò brevemente delle competenze, specialmente della competenza pre-